

EDILIZIA - ARTIGIANATO**BERGAMO Accordo di rinnovo 24/07/2012****Per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane edili ed affini della provincia di Bergamo****Decorrenza: 24/07/2012****Scadenza: 31/12/2013****Verbale di stipula**

Addì, 24 luglio 2012

tra

Associazione artigiani Confartigianato di Bergamo

CNA Federazione di Bergamo

LIA di Bergamo

CLAAI di Bergamo

e

FENEAL-UIL di Bergamo

FILCA-CISL di Bergamo

FILLEA-CGIL di Bergamo

Si è convenuto quanto segue per il rinnovo dei contratti collettivi provinciali di lavoro del settore edile, integrativi dei rispettivi cc.cc.nn.l. industria e artigianato, da valere nella provincia di Bergamo per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nei rispettivi cc.cc.nn.l. e per i lavoratori da esse dipendenti.

Le parti sottoscritte concordano che ai fini del rinnovo dei cc.cc.pp.l. sopra indicati si sono concordati i seguenti aumenti retributivi mensili con le seguenti decorrenze:

Dal 1° luglio 2012:

- E.v.r.: € 20,00;

- mensa: € 14,00.

Dal 1° gennaio 2013:

- E.v.r.: € 13,00;

- mensa: € 8,00;

- trasporto: € 2,00.

Le parti sottoscritte si impegnano entro il 27 luglio 2012 a incontrarsi per la stesura e sottoscrizione dei testi che rinnovano i cc.cc.pp.l. della provincia di Bergamo, sia per la parte economica che per quella normativa.

Verbale di accordo

Addì, 24 luglio 2012

Tra

Associazione artigiani Confartigianato, CNA Federazione, LIA, CLAAI di Bergamo

e

FENEAL-UIL Bergamo, FILCA-CISL Bergamo, FILLEA-CGIL di Bergamo

Si è convenuto quanto segue per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro, in base al verbale di accordo del 16 dicembre 2010 per l'attuazione ed integrazione del CCNL 23 luglio 2008, da valere nella provincia di Bergamo per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel CCNL suindicato per i lavoratori da esse dipendenti secondo quanto previsto nella premessa del medesimo contratto.

1. Elemento variabile della retribuzione - Allegato 1.
2. Indennità di mensa e trasporto - Allegato 2.
3. Decorrenza e durata - Allegato 3.

Completamento accordi:

- le parti su indicate concordano, inoltre, di ritrovarsi entro la prima decade del mese di settembre p.v. per una valutazione complessiva di sostenibilità dell'attuale contribuzione all'Edilcassa artigiana di Bergamo;
- nell'occasione verrà analizzato e modificato l'istituto della carenza malattia istituito con l'accordo del 2 maggio 2007.

Allegato 1 - Elemento variabile della retribuzione (E.v.r.)

In attuazione di quanto previsto dal verbale di accordo del 16 dicembre 2010 per l'attuazione ed integrazione del CCNL 23 Luglio 2008 valido per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia ed affini, con il presente accordo si regola la disciplina dell'Elemento variabile della retribuzione (E.v.r.) da valere per le imprese operanti nel territorio della provincia di Bergamo che applicano il CCNL su indicato.

L'Elemento variabile della retribuzione viene concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore ed è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nella provincia di Bergamo e non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

La misura massima erogabile dell'E.v.r. per il periodo di vigenza del presente contratto collettivo provinciale è fissata nella misura di 6,00% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010.

Per la verifica dell'andamento congiunturale del settore edile nella provincia di Bergamo correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività, al fine di determinare l'importo dell'E.v.r. erogabile per la provincia di Bergamo, sono utilizzati i seguenti indicatori con la corrispondente incidenza ponderale:

- 1) numero lavoratori iscritti alla Cassa edile: 20%;
- 2) monte salari denunciato alla Cassa edile: 30%;
- 3) ore denunciate alla Cassa edile: 15%;
- 4) valore aggiunto del settore delle costruzioni individuato a livello provinciale dall'ISTAT: 5%;
- 5) numero DURC positivi emessi dalla Cassa edile: 30%.

Le parti si incontreranno annualmente nel mese di gennaio di ciascun anno per procedere alla verifica degli indicatori ed alla conseguente determinazione dell'E.v.r. erogabile entro il tetto massimo sopra indicato.

Per determinare la misura dell'E.v.r. erogabile nel 2012, il triennio di riferimento è quello del 2008/2007/2006. Tale triennio sarà comparato con quello immediatamente precedente 2007/2006/2005. Per le verifiche riguardanti gli anni successivi al 2012, ogni triennio preso a base di riferimento per il suddetto raffronto slitterà in avanti di un anno. Allo scopo di correlare l'E.v.r. all'effettivo andamento congiunturale del settore nel territorio, rilevato sulla base dei dati attuali e rappresentativi 1e parti, sulla base di valutazioni generali e inerenti la situazione produttiva e di competitività territoriale, potranno stabilire un indice di tolleranza relativo al rilievo e alla significatività degli indicatori.

L'E.v.r., se dovuto e nella misura risultante dalla verifica degli indicatori territoriali, viene erogato dall'impresa al personale in forza in quote mensili. Le imprese di nuova costituzione debbono erogare l'E.v.r. nella misura fissata a livello territoriale.

Ai fini della determinazione dell'E.v.r., qualora tutti i parametri territoriali risultino pari o positivi, l'E.v.r. viene riconosciuto nella misura del 100% del tetto massimo del 6% sopra fissato, salvo diversa disposizione definita dalle parti sottoscritte.

Qualora risultassero pari o positivi 3 o 4 parametri territoriali, l'E.v.r. viene riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali dei parametri.

Nel caso in cui risultassero pari o positivi 2 parametri l'E.v.r. sarà) riconosciuto in ogni caso nella misura del 30% del tetto massimo del 6% sopra fissato. Qualora per altro la somma delle incidenze ponderali dei predetti due parametri risultasse superiore al 30% l'E.v.r. sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Non si darà luogo all'erogazione dell'E.v.r. per l'anno per il quale viene effettuata la verifica, sia nel caso in cui nessun parametro risulti positivo, sia nel caso in cui risulti positivo un solo parametro.

Le parti sottoscritte si danno atto che la struttura dell'E.v.r. come sopra definita è coerente con quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni economiche riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, riferibili all'andamento economico del settore a livello provinciale o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività del settore a livello provinciale.

Le parti sottoscritte, considerata la specificità della provincia di Bergamo, che prevede una pluralità di contrattazioni collettive e alla conseguente necessità di avere in materia di disposizioni di carattere economico una omogeneità di oneri economici a carico delle imprese e di trattamenti retributivi a favore dei lavoratori, convengono che la misura dell'E.v.r. come determinata a livello provinciale debba essere applicata da tutte le imprese rientranti nel campo di applicazione del CCNL su indicato.

Verbale di accordo - Verifica e determinazione annuale dell'E.v.r.

In Bergamo, addì 24 luglio 2012, si sono incontrati

Associazioni artigiani Confartigianato, CNA Federazione artigiani, LIA, CLAAI di Bergamo

e

FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL di Bergamo

per la verifica dell'andamento congiunturale del settore edile nella provincia di Bergamo correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività, prevista dalle disposizioni del verbale di accordo 16 dicembre 2010 per l'attuazione ed integrazione del CCNL 23 luglio 2008 e dal CCPL di Bergamo del 24 luglio 2012, al fine di determinare l'importo dell'Elemento variabile della retribuzione (E.v.r.) per l'anno 2012 erogabile per la provincia di Bergamo.

La verifica degli indicatori territoriali viene effettuata raffrontando il triennio 2008/2007/2006 rispetto al triennio 2007/2006/2005.

I risultati di tale raffronto sono riportati nella seguente tabella:

Indicatore	2005	2006	2007
Operai attivi	10.456	10.695	13.079
Media triennale	11.410		
Monte salari denunciato	94.570.939	96.711.017	112.490.417
Media triennale	101.257.458		
Ore denunciate	14.979.408	15.001.278	16.537.338
Media triennale	15.506.008		
Valore aggiunto	2.626		
Media triennale	2.626		
DURC emessi	-	4.008	6.778
Media triennale	5.393 (biennale)		

Indicatore	2006	2007	2008	
Operai attivi	10.695	13.079	12.677	
Media triennale	12.117			+
Monte salari denunciato	96.711.017	112.490.417	120.493.019	
Media triennale	109.898.151			+
Ore denunciate	15.001.278	16.537.338	17.049.206	

Media triennale	16.195.940			+
Valore aggiunto	2.706			
Media triennale	2706			+
DURC emessi	4.008	6.778	8.160	
Media triennale	6.315			+

Pertanto, visto l'esito delle verifiche sopra indicate, considerata altresì la difficile congiuntura economica nella quale versa il settore dell'edilizia, le parti sottoscritte convengono che per l'anno 2012 l'E.v.r. viene erogato per il periodo 1° luglio 2012--31 dicembre 2012 nella misura del 2,158% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010 e corrisponderà agli importi indicati nella tabella allegata al presente accordo (Allegato 1).

Le parti sottoscritte si danno atto che con la presente verifica hanno voluto determinare l'E.v.r. in conformità con gli accordi nazionali su richiamati, all'accordo provinciale del 24 luglio 2012 ed incoerenza con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di detassazione e decontribuzione.

Associazione artigiani Confartigianato, CNA Federazione artigiani, LIA, CLAAI di Bergamo

e

FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL di Bergamo

Con riferimento all'Elemento variabile della retribuzione da erogarsi nel corso della vigenza del CCPL 24 luglio 2012, ferme restando le disposizioni definite in materia dal contratto collettivo nazionale e sede di contrattazione collettiva provinciale, le parti sottoscritte si danno atto che la misura massima erogabile dell'E.v.r. per la provincia di Bergamo, la cui determinazione sarà effettuata nelle verifiche annuali, considerata la somma dell'incidenza ponderale dei diversi indicatori, non potrà superare le seguenti percentuali:

- dal 1° luglio 2012 al 31 dicembre 2012: il 2,158% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010;
- dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013: il 3,431% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010.

Allegato 1 - Importi E.v.r. per il periodo 1° luglio 2012-31 dicembre 2012

Impiegati - Valori mensili	
7° liv. - quadri e 1ª categoria super	31,94
6° liv. - 1ª categoria	28,74
5° liv. - 2ª categoria	23,95
4° liv. - Impiegati di 4° livello	22,35
3° liv. - 3ª categoria	20,76
2° liv. - 4ª categoria	18,68
1° liv. - 4ª categoria 1° impiego	15,97

Operai - Valori orari	
<i>Operai di produzione</i>	
4° liv. - Operaio 4° livello	0,13
3° liv. - Operaio specializzato	0,12
2° liv. - Operaio qualificato	0,11
1° liv. - Operaio comune	0,09

Allegato 2 - Mensa e trasporto

Versione con erogazione complessiva di 57,07

Indennità di mensa operai

A decorrere dal 1° luglio 2012 l'indennità sostitutiva di mensa viene fissata in euro 7,45 giornalieri. Detta indennità passerà ad euro 7,80 giornalieri dal 1° gennaio 2013.

Indennità di trasporto operai

L'indennità di trasporto viene fissata a decorrere dal 1° gennaio 2013 in euro 2,18 giornalieri.

Indennità di mensa impiegati

A decorrere dal 1° luglio 2012 la misura dell'indennità sostitutiva di mensa è stabilita in euro 140,00 mensili. Detta indennità passerà ad euro 148,00 mensili a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Indennità di trasporto impiegati

A decorrere dal 1° gennaio 2013 la misura dell'indennità di trasporto è stabilita in euro 42,00 mensili.

Allegato 3 - Decorrenza e durata

Il presente contratto collettivo provinciale di lavoro, valido per i lavoratori delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia ed affini della provincia di Bergamo, entra in vigore il 24 luglio 2012, salvo quanto diversamente previsto tra le parti ed avrà validità sino al 31 dicembre 2013.